

# Check List attuazione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021

AZIENDA	BENNI CONSULTING
REPARTO/LUOGO PRODUTTIVO	

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI D.P.C.M	CORRISPONDENZA AZIENDALE	NOTE
E' stato attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza?		
Sono state incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva?		
Sono state sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione?		
Sono stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale?		
Sono state incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali?		
Per le sole attività produttive sono stati limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni?		
Sono state favorite, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali?		

VERIFICA RISPETTO DEL PIANO ANTICONTAGIO PREDISPOSTO IN AZIENDA	CORRISPONDENZA AZIENDALE	NOTE
L'impresa ha adottato il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicando le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.		

1	INFORMAZIONE	
1.1	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi?	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.1.6		
1.1.7		

## MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

2		
2.1	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.	
2.2	Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	
2.3	La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.	
2.4	Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.	
2.5	Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al dPCM vigente.	
3		
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI		
3.1	Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.	
3.2	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.	
3.3	Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).	
3.4	Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.	
3.5	In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.	
3.6	L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.	
3.7	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.	
3.8	Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.	

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

4		
4.1	L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020	
4.2	Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.	
4.3	Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detersivi, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.	
4.4	L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.	
4.5	Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.	
5	<b>PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</b>	
5.1	E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.	
5.2	L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detersivi per le mani.	
5.3	E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detersivo secondo le indicazioni dell'OMS ( <a href="https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf">https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf</a> )	
5.4	E' raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.	
5.5	I detersivi per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.	
6	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>	
6.1	L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.	
6.1.1	Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.	
6.1.2	Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.	
7	<b>GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)</b>	
7.1	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.	
7.2	Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.	
7.3	Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detersivi, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.	

ESEMPIO DI STAMPA

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

8		
	<b>Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:</b>	
8.1	disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;	
8.1.1	procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;	
8.1.2		
8.1.3	assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;	
8.1.4	utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.	
8.1.4.1	Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par. rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.	
8.1.4.2	Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti di cui sopra non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.	
8.1.4.3	In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.	
8.1.4.4	Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).	
8.1.4.5	Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.	
8.1.4.6	L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.	
8.1.4.7	È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.	
8.1.4.8	È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.	

ESEMPIO DI STAMPA

## GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI


9		
9.1	Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).	
9.2	Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	
10	<b>SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE</b>	
10.1	Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.	
10.2	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.	
10.3	Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dal <a href="#">Ministero della Salute</a> (https://www.salute.gov.it/portale/nuoveMalattie/paginaDettaglio.jsp?ID=1&ID2=1&ID3=1&ID4=1&ID5=1&ID6=1&ID7=1&ID8=1&ID9=1&ID10=1&ID11=1&ID12=1&ID13=1&ID14=1&ID15=1&ID16=1&ID17=1&ID18=1&ID19=1&ID20=1&ID21=1&ID22=1&ID23=1&ID24=1&ID25=1&ID26=1&ID27=1&ID28=1&ID29=1&ID30=1&ID31=1&ID32=1&ID33=1&ID34=1&ID35=1&ID36=1&ID37=1&ID38=1&ID39=1&ID40=1&ID41=1&ID42=1&ID43=1&ID44=1&ID45=1&ID46=1&ID47=1&ID48=1&ID49=1&ID50=1&ID51=1&ID52=1&ID53=1&ID54=1&ID55=1&ID56=1&ID57=1&ID58=1&ID59=1&ID60=1&ID61=1&ID62=1&ID63=1&ID64=1&ID65=1&ID66=1&ID67=1&ID68=1&ID69=1&ID70=1&ID71=1&ID72=1&ID73=1&ID74=1&ID75=1&ID76=1&ID77=1&ID78=1&ID79=1&ID80=1&ID81=1&ID82=1&ID83=1&ID84=1&ID85=1&ID86=1&ID87=1&ID88=1&ID89=1&ID90=1&ID91=1&ID92=1&ID93=1&ID94=1&ID95=1&ID96=1&ID97=1&ID98=1&ID99=1&ID100=1&ID101=1&ID102=1&ID103=1&ID104=1&ID105=1&ID106=1&ID107=1&ID108=1&ID109=1&ID110=1&ID111=1&ID112=1&ID113=1&ID114=1&ID115=1&ID116=1&ID117=1&ID118=1&ID119=1&ID120=1&ID121=1&ID122=1&ID123=1&ID124=1&ID125=1&ID126=1&ID127=1&ID128=1&ID129=1&ID130=1&ID131=1&ID132=1&ID133=1&ID134=1&ID135=1&ID136=1&ID137=1&ID138=1&ID139=1&ID140=1&ID141=1&ID142=1&ID143=1&ID144=1&ID145=1&ID146=1&ID147=1&ID148=1&ID149=1&ID150=1&ID151=1&ID152=1&ID153=1&ID154=1&ID155=1&ID156=1&ID157=1&ID158=1&ID159=1&ID160=1&ID161=1&ID162=1&ID163=1&ID164=1&ID165=1&ID166=1&ID167=1&ID168=1&ID169=1&ID170=1&ID171=1&ID172=1&ID173=1&ID174=1&ID175=1&ID176=1&ID177=1&ID178=1&ID179=1&ID180=1&ID181=1&ID182=1&ID183=1&ID184=1&ID185=1&ID186=1&ID187=1&ID188=1&ID189=1&ID190=1&ID191=1&ID192=1&ID193=1&ID194=1&ID195=1&ID196=1&ID197=1&ID198=1&ID199=1&ID200=1&ID201=1&ID202=1&ID203=1&ID204=1&ID205=1&ID206=1&ID207=1&ID208=1&ID209=1&ID210=1&ID211=1&ID212=1&ID213=1&ID214=1&ID215=1&ID216=1&ID217=1&ID218=1&ID219=1&ID220=1&ID221=1&ID222=1&ID223=1&ID224=1&ID225=1&ID226=1&ID227=1&ID228=1&ID229=1&ID230=1&ID231=1&ID232=1&ID233=1&ID234=1&ID235=1&ID236=1&ID237=1&ID238=1&ID239=1&ID240=1&ID241=1&ID242=1&ID243=1&ID244=1&ID245=1&ID246=1&ID247=1&ID248=1&ID249=1&ID250=1&ID251=1&ID252=1&ID253=1&ID254=1&ID255=1&ID256=1&ID257=1&ID258=1&ID259=1&ID260=1&ID261=1&ID262=1&ID263=1&ID264=1&ID265=1&ID266=1&ID267=1&ID268=1&ID269=1&ID270=1&ID271=1&ID272=1&ID273=1&ID274=1&ID275=1&ID276=1&ID277=1&ID278=1&ID279=1&ID280=1&ID281=1&ID282=1&ID283=1&ID284=1&ID285=1&ID286=1&ID287=1&ID288=1&ID289=1&ID290=1&ID291=1&ID292=1&ID293=1&ID294=1&ID295=1&ID296=1&ID297=1&ID298=1&ID299=1&ID300=1&ID301=1&ID302=1&ID303=1&ID304=1&ID305=1&ID306=1&ID307=1&ID308=1&ID309=1&ID310=1&ID311=1&ID312=1&ID313=1&ID314=1&ID315=1&ID316=1&ID317=1&ID318=1&ID319=1&ID320=1&ID321=1&ID322=1&ID323=1&ID324=1&ID325=1&ID326=1&ID327=1&ID328=1&ID329=1&ID330=1&ID331=1&ID332=1&ID333=1&ID334=1&ID335=1&ID336=1&ID337=1&ID338=1&ID339=1&ID340=1&ID341=1&ID342=1&ID343=1&ID344=1&ID345=1&ID346=1&ID347=1&ID348=1&ID349=1&ID350=1&ID351=1&ID352=1&ID353=1&ID354=1&ID355=1&ID356=1&ID357=1&ID358=1&ID359=1&ID360=1&ID361=1&ID362=1&ID363=1&ID364=1&ID365=1&ID366=1&ID367=1&ID368=1&ID369=1&ID370=1&ID371=1&ID372=1&ID373=1&ID374=1&ID375=1&ID376=1&ID377=1&ID378=1&ID379=1&ID380=1&ID381=1&ID382=1&ID383=1&ID384=1&ID385=1&ID386=1&ID387=1&ID388=1&ID389=1&ID390=1&ID391=1&ID392=1&ID393=1&ID394=1&ID395=1&ID396=1&ID397=1&ID398=1&ID399=1&ID400=1&ID401=1&ID402=1&ID403=1&ID404=1&ID405=1&ID406=1&ID407=1&ID408=1&ID409=1&ID410=1&ID411=1&ID412=1&ID413=1&ID414=1&ID415=1&ID416=1&ID417=1&ID418=1&ID419=1&ID420=1&ID421=1&ID422=1&ID423=1&ID424=1&ID425=1&ID426=1&ID427=1&ID428=1&ID429=1&ID430=1&ID431=1&ID432=1&ID433=1&ID434=1&ID435=1&ID436=1&ID437=1&ID438=1&ID439=1&ID440=1&ID441=1&ID442=1&ID443=1&ID444=1&ID445=1&ID446=1&ID447=1&ID448=1&ID449=1&ID450=1&ID451=1&ID452=1&ID453=1&ID454=1&ID455=1&ID456=1&ID457=1&ID458=1&ID459=1&ID460=1&ID461=1&ID462=1&ID463=1&ID464=1&ID465=1&ID466=1&ID467=1&ID468=1&ID469=1&ID470=1&ID471=1&ID472=1&ID473=1&ID474=1&ID475=1&ID476=1&ID477=1&ID478=1&ID479=1&ID480=1&ID481=1&ID482=1&ID483=1&ID484=1&ID485=1&ID486=1&ID487=1&ID488=1&ID489=1&ID490=1&ID491=1&ID492=1&ID493=1&ID494=1&ID495=1&ID496=1&ID497=1&ID498=1&ID499=1&ID500=1&ID501=1&ID502=1&ID503=1&ID504=1&ID505=1&ID506=1&ID507=1&ID508=1&ID509=1&ID510=1&ID511=1&ID512=1&ID513=1&ID514=1&ID515=1&ID516=1&ID517=1&ID518=1&ID519=1&ID520=1&ID521=1&ID522=1&ID523=1&ID524=1&ID525=1&ID526=1&ID527=1&ID528=1&ID529=1&ID530=1&ID531=1&ID532=1&ID533=1&ID534=1&ID535=1&ID536=1&ID537=1&ID538=1&ID539=1&ID540=1&ID541=1&ID542=1&ID543=1&ID544=1&ID545=1&ID546=1&ID547=1&ID548=1&ID549=1&ID550=1&ID551=1&ID552=1&ID553=1&ID554=1&ID555=1&ID556=1&ID557=1&ID558=1&ID559=1&ID560=1&ID561=1&ID562=1&ID563=1&ID564=1&ID565=1&ID566=1&ID567=1&ID568=1&ID569=1&ID570=1&ID571=1&ID572=1&ID573=1&ID574=1&ID575=1&ID576=1&ID577=1&ID578=1&ID579=1&ID580=1&ID581=1&ID582=1&ID583=1&ID584=1&ID585=1&ID586=1&ID587=1&ID588=1&ID589=1&ID590=1&ID591=1&ID592=1&ID593=1&ID594=1&ID595=1&ID596=1&ID597=1&ID598=1&ID599=1&ID600=1&ID601=1&ID602=1&ID603=1&ID604=1&ID605=1&ID606=1&ID607=1&ID608=1&ID609=1&ID610=1&ID611=1&ID612=1&ID613=1&ID614=1&ID615=1&ID616=1&ID617=1&ID618=1&ID619=1&ID620=1&ID621=1&ID622=1&ID623=1&ID624=1&ID625=1&ID626=1&ID627=1&ID628=1&ID629=1&ID630=1&ID631=1&ID632=1&ID633=1&ID634=1&ID635=1&ID636=1&ID637=1&ID638=1&ID639=1&ID640=1&ID641=1&ID642=1&ID643=1&ID644=1&ID645=1&ID646=1&ID647=1&ID648=1&ID649=1&ID650=1&ID651=1&ID652=1&ID653=1&ID654=1&ID655=1&ID656=1&ID657=1&ID658=1&ID659=1&ID660=1&ID661=1&ID662=1&ID663=1&ID664=1&ID665=1&ID666=1&ID667=1&ID668=1&ID669=1&ID670=1&ID671=1&ID672=1&ID673=1&ID674=1&ID675=1&ID676=1&ID677=1&ID678=1&ID679=1&ID680=1&ID681=1&ID682=1&ID683=1&ID684=1&ID685=1&ID686=1&ID687=1&ID688=1&ID689=1&ID690=1&ID691=1&ID692=1&ID693=1&ID694=1&ID695=1&ID696=1&ID697=1&ID698=1&ID699=1&ID700=1&ID701=1&ID702=1&ID703=1&ID704=1&ID705=1&ID706=1&ID707=1&ID708=1&ID709=1&ID710=1&ID711=1&ID712=1&ID713=1&ID714=1&ID715=1&ID716=1&ID717=1&ID718=1&ID719=1&ID720=1&ID721=1&ID722=1&ID723=1&ID724=1&ID725=1&ID726=1&ID727=1&ID728=1&ID729=1&ID730=1&ID731=1&ID732=1&ID733=1&ID734=1&ID735=1&ID736=1&ID737=1&ID738=1&ID739=1&ID740=1&ID741=1&ID742=1&ID743=1&ID744=1&ID745=1&ID746=1&ID747=1&ID748=1&ID749=1&ID750=1&ID751=1&ID752=1&ID753=1&ID754=1&ID755=1&ID756=1&ID757=1&ID758=1&ID759=1&ID760=1&ID761=1&ID762=1&ID763=1&ID764=1&ID765=1&ID766=1&ID767=1&ID768=1&ID769=1&ID770=1&ID771=1&ID772=1&ID773=1&ID774=1&ID775=1&ID776=1&ID777=1&ID778=1&ID779=1&ID780=1&ID781=1&ID782=1&ID783=1&ID784=1&ID785=1&ID786=1&ID787=1&ID788=1&ID789=1&ID790=1&ID791=1&ID792=1&ID793=1&ID794=1&ID795=1&ID796=1&ID797=1&ID798=1&ID799=1&ID800=1&ID801=1&ID802=1&ID803=1&ID804=1&ID805=1&ID806=1&ID807=1&ID808=1&ID809=1&ID810=1&ID811=1&ID812=1&ID813=1&ID814=1&ID815=1&ID816=1&ID817=1&ID818=1&ID819=1&ID820=1&ID821=1&ID822=1&ID823=1&ID824=1&ID825=1&ID826=1&ID827=1&ID828=1&ID829=1&ID830=1&ID831=1&ID832=1&ID833=1&ID834=1&ID835=1&ID836=1&ID837=1&ID838=1&ID839=1&ID840=1&ID841=1&ID842=1&ID843=1&ID844=1&ID845=1&ID846=1&ID847=1&ID848=1&ID849=1&ID850=1&ID851=1&ID852=1&ID853=1&ID854=1&ID855=1&ID856=1&ID857=1&ID858=1&ID859=1&ID860=1&ID861=1&ID862=1&ID863=1&ID864=1&ID865=1&ID866=1&ID867=1&ID868=1&ID869=1&ID870=1&ID871=1&ID872=1&ID873=1&ID874=1&ID875=1&ID876=1&ID877=1&ID878=1&ID879=1&ID880=1&ID881=1&ID882=1&ID883=1&ID884=1&ID885=1&ID886=1&ID887=1&ID888=1&ID889=1&ID890=1&ID891=1&ID892=1&ID893=1&ID894=1&ID895=1&ID896=1&ID897=1&ID898=1&ID899=1&ID900=1&ID901=1&ID902=1&ID903=1&ID904=1&ID905=1&ID906=1&ID907=1&ID908=1&ID909=1&ID910=1&ID911=1&ID912=1&ID913=1&ID914=1&ID915=1&ID916=1&ID917=1&ID918=1&ID919=1&ID920=1&ID921=1&ID922=1&ID923=1&ID924=1&ID925=1&ID926=1&ID927=1&ID928=1&ID929=1&ID930=1&ID931=1&ID932=1&ID933=1&ID934=1&ID935=1&ID936=1&ID937=1&ID938=1&ID939=1&ID940=1&ID941=1&ID942=1&ID943=1&ID944=1&ID945=1&ID946=1&ID947=1&ID948=1&ID949=1&ID950=1&ID951=1&ID952=1&ID953=1&ID954=1&ID955=1&ID956=1&ID957=1&ID958=1&ID959=1&ID960=1&ID961=1&ID962=1&ID963=1&ID964=1&ID965=1&ID966=1&ID967=1&ID968=1&ID969=1&ID970=1&ID971=1&ID972=1&ID973=1&ID974=1&ID975=1&ID976=1&ID977=1&ID978=1&ID979=1&ID980=1&ID981=1&ID982=1&ID983=1&ID984=1&ID985=1&ID986=1&ID987=1&ID988=1&ID989=1&ID990=1&ID991=1&ID992=1&ID993=1&ID994=1&ID995=1&ID996=1&ID997=1&ID998=1&ID999=1&ID1000=1	
11	<b>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA</b>	
11.1	Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.	
	Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.	
	L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	

ESEMPIO DI STAMPA

12		
	La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute	
	La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.	
	Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.	
	Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.	
	Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.	
	Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.	
	La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.	

**13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

	È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	
	Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e	
	Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.	



<b>REVISIONE DEL DOCUMENTO</b>	08/04/2021
<b>REDATTORE DEL DOCUMENTO</b>	GEOM.BENNI PAOLO
<b>NOTA DEL DATORE DI LAVORO</b>	
<b>NOTE DELL'RSL/RLST</b>	